

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Articolo 1. Composizione

1. La “Commissione Locale per il Paesaggio”, di seguito denominata per brevità “Commissione”, è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell’art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell’art. 4 della L.R. 32/08.
2. La Commissione è composta da cinque componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
3. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 2 del presente articolo.
4. Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Articolo 2. Nomina e durata

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell’ambito territoriale dei Comuni dell’Unione Basso Grue-Curone.
2. La Commissione è nominata dalla Giunta della Comunità Collinare Basso Grue e Curone, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.
3. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta dell’Unione che l’ha nominata e comunque non può superare i cinque anni. Il mandato dei componenti è rinnovabile una sola volta.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
5. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con apposita delibera della Giunta della Comunità Collinare. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest’ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
6. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l’intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
7. Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

8. I Comuni dell'Unione assumono solamente le eventuali spese derivanti da specifiche attività istruttorie o da sopralluoghi effettuati dalla Commissione.

Articolo 3. Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e Urbanistica dei Comuni dell'Unione.

2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall'aula, quando:

- a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
- b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- c) siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista.

Dell'osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale.

4. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima alla Comunità Collinare Basso Grue-Curone che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art. 2.

Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 dell'articolo 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.

2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.

2. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione della giunta dell'Unione con contestuale nomina del sostituto ai sensi del precedente art.2.

Articolo 5. Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime parere obbligatorio:

- a) non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune;
- b) vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s. m. ed i.

2. La Commissione può inoltre:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6. Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano.
2. La convocazione compete al Presidente o suo delegato, tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica almeno tre giorni prima della seduta.
3. La Commissione si riunisce in via ordinaria ogni due mesi. Può essere convocata in seduta straordinaria per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal responsabile del procedimento del singolo Comune interessato all'esame della pratica, che saranno valutate dal Presidente o suo delegato.
4. La Commissione si riunisce presso la sede della Comunità Collinare Basso Grue e Curone se le pratiche da esaminare provengono da almeno due Comuni dell'Unione oppure presso la sede del Comune interessato se le pratiche da esaminare appartengono solo a un Comune.
5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
6. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento del Comune interessato che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione. Un soggetto di volta in volta individuato dal Presidente, anche tra i funzionari presenti in commissione, è chiamato a svolgere funzioni di segretario verbalizzante la seduta.
7. Il Segretario provvede alla redazione del verbale dell'adunanza della Commissione stessa e alla consegna di copia autentica del medesimo al Comune interessato che curerà la raccolta ed archiviazione di tutti i verbali.
8. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto; il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario.
9. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.
10. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il presidente o il sostituto di cui al c.1.
11. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
12. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

Articolo 7. Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche

1. Sentiti i Comuni interessati il Presidente dell'Unione nomina con proprio decreto i Responsabili del procedimento paesaggistico che di volta in volta potranno intervenire quali membri della Commissione al fine di evitare l'incompatibilità di cui all'art.3, comma 2.

2. Il Responsabile del Procedimento, che dovrà essere distinto da quello del comune interessato, in materia di edilizia ed urbanistica, svolgerà le seguenti funzioni:

- a) istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l'illustrazione e mettere a disposizione dei componenti della Commissione, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta;
- b) acquisito il parere della Commissione, trasmettere, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
- c) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Articolo 8. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

2. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 9. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.